ULTERIORI MISURE PER CONTRASTARE I FENOMENI DI VIOLENZA IN OCCASIONE DI COMPETIZIONI SPORTIVE

Art. 4

Entrata in vigore

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

Versione in vigore dal 19 agosto 2005, non più in vigore dal 18 ottobre 2005 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ulteriori misure per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive
Estremi	Decreto-legge 17 agosto 2005, n. 162
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 18 agosto 2005

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/ulteriori-misure-per-contrastare-i-fenomeni-di-violenza-in-occasione/art-4-entrata-in-vigore/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it